

Città di San Vito dei Normanni

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2020 e s.m.i.

Indice

Articolo 1	4
Oggetto.....	4
Articolo 2	4
Disposizioni generali	4
Articolo 3	4
Presupposto del canone.....	4
Articolo 4	4
Soggetto passivo	4
Articolo 5	5
Commercio su aree pubbliche.....	5
Articolo 6	5
Rilascio dell'autorizzazione.....	5
Articolo 7	5
Criteri per la determinazione della tariffa.....	5
Articolo 8	5
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	5
Articolo 9	5
Determinazione delle tariffe annuali.....	5
Articolo 10	6
Determinazione delle tariffe giornaliere	6
Articolo 11	7
Determinazione del canone.....	7
Articolo 12	8
Mercati tradizionali e mercati periodici tematici	8
Articolo 13	8
Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali	8
Articolo 14	8
Modalità e termini per il pagamento del canone.....	8
Articolo 15	9
Accertamenti - Recupero canone	9
Articolo 16	9
Sanzioni ed indennità.....	9
Articolo 16/Bis.....	10
Ravvedimento e interessi legali	10
Articolo 17	11
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	11

Articolo 18	12
Sospensione dell'attività di vendita, decadenza della concessione e revoca dell'autorizzazione.	12
Articolo 18/Bis.....	12
Rimborsi e compensazione	13
Riscossione coattiva.....	13
Articolo 19/Bis.....	123
Funzionario responsabile	13
Articolo 19/Ter.....	123
Autotutela.....	13
Articolo 20	13
Disposizioni finali.....	13
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	15
Allegato B - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI	17

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati come definiti dal Piano strategico del Commercio di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 05/07/2018 e s.m.i., realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di San Vito dei Normanni.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

- 1.A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
- 2.Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate come definiti dal Piano strategico del Commercio di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 05/07/2018 e s.m.i..

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Settore competente con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente e con le peculiari norme regionali.

Articolo 6

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al quadro normativo e regolamentare vigente in materia.

Articolo 7

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 8

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precisate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20% rispetto alla 1^a.
- c) la tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 40% rispetto alla 1^a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. Detti coefficienti tengono conto delle seguenti tipologie di area mercatale:

- a) Mercato in area attrezzata chiusa;
- b) Mercato in area aperta.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precisate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20% rispetto alla 1^a.
- c) la tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 40% rispetto alla 1^a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. Detti coefficienti tengono conto delle seguenti tipologie di area mercatale:

- a) Mercato in area attrezzata chiusa;

b) Mercato in area aperta.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11

Determinazione del canone

1. Il canone per le occupazioni di suolo pubblico ai sensi dell'art.1, comma 824 della Legge 160/2019, è determinato sulla base dei seguenti elementi:

a) durata dell'occupazione;

b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) tipologia;

d) finalità;

e) classificazione della strada in ordine di importanza;

e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, ovvero, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale per 8 ore di occupazione, è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato.

4. Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%;

5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente con cadenza settimanale per 8 ore di occupazione e per un periodo superiore a 30 giorni, è applicata una ulteriore riduzione del 50% della tariffa, oltre quella prevista dal comma 3.

6. Per le occupazioni che si svolgono per un periodo superiore a 15 giorni è prevista una riduzione della tariffa del 20%.

7. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale per 8 ore di occupazione, è applicata una maggiorazione del 25% della tariffa.

8. Per le occupazioni giornaliere è applicata una maggiorazione del 25% della tariffa.

Articolo 12

Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal quadro normativo e regolamentare vigente in materia.

Articolo 13

Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal quadro normativo e regolamentare vigente in materia.

Articolo 14

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dalla legge.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 258,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.03 - 30.6 - 30.9 - 31.10.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 258,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.03 - 30.6 - 30.9 - 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a quarantanove centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a quarantanove centesimi di Euro.

8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 16 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 15

Accertamenti - Recupero canone

1. Il Comune o il concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste, parzialmente o tardivamente versati ed all'applicazione delle indennità per le occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il Comune o il concessionario, nel caso di affidamento a terzi della gestione del canone, ha diritto a compiere accessi, ispezioni, verifiche, riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi e a richiedere documenti, informazioni, dati e notizie ai soggetti obbligati al pagamento del canone.
3. Copia dei verbali redatti ai sensi del Codice della Strada, purché rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, sono trasmessi agli uffici comunali competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario.

Articolo 16

Sanzioni e indennità

Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1, comma 821 della Legge 160/2019.

1. Il Comune o il concessionario provvedono al recupero dei canoni non versati alle prescritte scadenze, parzialmente o tardivamente versati ed all'applicazione delle indennità per le occupazioni abusive mediante notifica, ai debitori, di apposito avviso di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive;
3. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a) risultino difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione;
 - b) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione, autorizzazione o dichiarazione ovvero della revoca o della decadenza della concessione/autorizzazione medesima.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace al pagamento dell'indennità, della sanzione e degli interessi. Tutti gli occupanti

abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento delle somme richieste;
- b) alla rimozione dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

5. Alle occupazioni abusive si applicano:

- a) un'indennità pari al canone maggiorato del 25 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
- b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) né superiore al doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- c) gli interessi;

- 6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, non sanano la violazione derivante dall'occupazione abusiva che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
- 7. L'omesso o parziale versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 % dell'importo dovuto a titolo di canone, ai sensi del c. 821 lett. h), Legge n. 160/2019.
- 8. Il mancato pagamento del canone comporta, previa comunicazione inviata dall'ufficio competente al titolare della autorizzazione o concessione, la decadenza della stessa. La decadenza determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e, come tale, soggette all'applicazione dell'indennità, della sanzione e degli interessi, sino all'avvenuta rimozione dell'occupazione.
- 9. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione;
- 10. Non si procede all'attività di recupero con l'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo del canone, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad Euro 15,00.

Articolo 16/Bis

Ravvedimento ed interessi legali

1. Per le somme dovute a titolo di canone, sempreché non sia stato già notificato rituale avviso di accertamento di cui al precedente articolo, nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, è possibile sanare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.

In questi casi sono dovuti gli interessi al tasso legale annualmente licenziato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con decorrenza dalla data di scadenza del canone e sino alla data dell'effettivo pagamento.

Articolo 17

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro,

detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 18

Sospensione dell'attività di vendita, decadenza della concessione e revoca dell'autorizzazione

1. Nel caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il responsabile competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.
2. Nel caso di mancata regolarizzazione del pagamento nel predetto termine di sospensione previsto, è avviata la procedura di decadenza della concessione e revoca dell'autorizzazione

Articolo 18/Bis

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 19
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 19/Bis
Funzionario responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione del canone; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di affidamento della gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Articolo 19/Ter
Autotutela

1. Il Responsabile dell'entrata o, nel caso di affidamento del servizio in concessione, il Funzionario Responsabile, visionata l'istanza dell'interessato può rettificare, annullare totalmente o parzialmente un atto emanato dall'ufficio se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'ufficio deve essere adeguatamente motivato e comunicato per iscritto al richiedente entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. In ogni caso l'istanza dell'interessato non sospende i termini per la proposizione di un eventuale ricorso.

Articolo 20
Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 categorie.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione riportati nell'allegato "B".

- Alle strade od aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La prima categoria comprende le strade meglio specificate nell'elenco analitico di seguito riportato:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA

DR. VINCENZO AZZARITI - CESARE BATTISTI - CAIROLI - VITO CARBOTTI - CAVOUR - CORSICA - MADRE CARPARELLI PASSANTE - DANTE - DANUSCI - DIAZ - EDISON - GALASSO CARLO - GARIBALDI - GIOBERTI - ORTENZIO LEO - P.ZA MONSIGNOR PASSANTE - REGINA MARGHERITA - P.ZA VITTORIA - VITTORIO EMANUELE III - TASSO - SAN GIOVANNI -- CRISPI

- La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20% rispetto alla 1^a.
La seconda categoria comprende le strade meglio specificate nell'elenco analitico di seguito riportato:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA II CATEGORIA

ANNUNZIATA - GIACINTO AZZARITI - BELPRATO - BOITO - BRINDISI - MARCHESE DI BUGNANO - BUONSANTO - CADUTI DI VIA FANI - CALVARIO - CARACCILOLO - DONATO CARBOTTI - CAROVIGNO - SAC. CAVALIERE - D'ESTE - DAL VERME - DENTICE - DALLA CHIESA - V.D. EPIFANI - V. O. ERICO - VIALE EUROPA - TEN. - FILOMENO - FRANCAVILLA - FRA GIACOMO - GRAMSCI - GUERRINI - IMMACOLATA - PIAZZA KENNEDY - LANZILLOTTI - LATIANO - DR. G. LEO - VIALE DELLA LIBERTA' - XXV LUGLIO - G. LA PIRA - XXIV MAGGIO - F. MARCHESE - MARCONI - MAZZINI - MESAGNE - PIAZZA A. MORO - 8 MARZO - SENATORE NARDELLI - B. NORMANNO - VIALE ONU - VIALE DELLA PACE - A. PRETE - PIAZZA PERTINI - PIRANDELLO - VIALE DELLA RESISTENZA - ROMA - DR. V. RUGGIERO - SACRAMENTO - SANT'ANTONIO - S. DOMENICO - S. DONATO - SAN FRANCESCO - A. SARDELLI - GIUDICE SARDELLI - XX SETTEMBRE - DON STURZO - SETTI CARRARO - TELLINI - PIAZZA TOSCANINI - VITTORIO VENETO

- La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 40% rispetto alla 1

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA III CATEGORIA

Tutte le altre vie non comprese nelle categorie precedenti.

Rientrano nella 3^a categoria tutte le strade non ricomprese nell'elenco sopra riportato.

Allegato B- DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE
Occupazione in area attrezzata chiusa con Posteggio o Box	0,70
Occupazione su area aperta con Box	0,70
Occupazione su area aperta con Posteggio	0,70

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.TEMP.
occupazione nei mercati in 1^ categoria che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale (8 ore)	4,30
occupazione nei mercati in 2^ categoria che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale (8 ore)	4,30
occupazione nei mercati in 3^ categoria che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale (8 ore)	4,30
occupazioni realizzata da spuntisti	4,50
Occupazioni giornaliere	4,20